



Verband Schweizerischer Geographielehrpersonen
Association Suisse des Enseignants de Géographie
Associazione Svizzera degli Insegnanti di Geografia

Statuti dell'Associazione Svizzera degli Insegnanti di Geografia

Scopo

Art. 1 L'Associazione degli insegnanti di geografia svizzera è un'associazione ai sensi dell'Art. 60 del CC.

Art. 2

Lo scopo dell'associazione è di:

- a) Promuovere scientificamente ed espandere metodicamente l'insegnamento della geografia,
- b) promuovere la posizione della geografia negli orari scolastici, nei piani di studio e nei regolamenti degli esami e rappresentare gli interessi professionali degli insegnanti di geografia in Svizzera,
- c) promuovere l'informazione, lo scambio reciproco e la formazione dei suoi membri,
- d) coltivare lo scambio con le istituzioni geografiche professionali e didattiche.

Affiliazione (organizzazione mantello)

Art. 3

L'ASIG è:

- a) La sezione geografica dell'associazione mantello SSISS (Società Svizzera degli Insegnanti delle Scuole Secondarie) in riconoscimento degli statuti della SSISS,
- b) Una società specializzata dell'Associazione Svizzera di Geografia (ASG), Association Suisse de Géographie, Verband Geographie Schweiz, Association of Swiss Geographers) in riconoscimento degli statuti dell'ASG.

Membri

Art. 4

Membri dell'associazione possono diventare:

- a) Tutti gli insegnanti che insegnano o hanno insegnato geografia in una scuola,
- b) Studenti di geografia in formazione per il diploma pedagogico,
- c) Altre persone che sostengono lo scopo dell'associazione.

Art. 5

Chi vuole diventare membro può iscriversi tramite la homepage dell'associazione oppure contattando il presidente. Il ritiro dell'iscrizione viene effettuato per iscritto. Il mancato pagamento della quota associativa comporterà l'esclusione dopo l'invio di due solleciti di pagamento.

Il comitato direttivo può espellere i membri se agiscono contro gli interessi dell'associazione.

I membri o le persone esterne che hanno dato un contributo importante alla geografia, in particolare in ambito scolastico o in seno all'associazione, possono essere nominati membri onorari dall'assemblea generale. Il comitato direttivo può quindi accettare le relative richieste.

Organi

Art. 6

Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'assemblea generale,
- b) Il comitato direttivo,
- c) L'ufficio di revisione, composto da due revisori.

Assemblea generale

Art. 7

Ogni anno si tiene un'assemblea generale ordinaria. Affari dell'assemblea generale sono:

- a) Accettazione del verbale dell'ultima assemblea generale,
- b) Ricevimento della relazione annuale del presidente,
- c) Accettazione del bilancio annuale della cassa e della relazione dell'ufficio di revisione, emissione di una nota di addebito alla cassa,
- d) Determinazione della quota associativa per l'anno successivo sulla base del bilancio presentato,
- e) Elezione dei revisori,
- f) Elezione del comitato direttivo,
- g) Proposte di eventuali modifiche statutarie.

I membri sono invitati almeno due settimane prima dell'assemblea generale. Le domande dei membri devono essere presentate al comitato direttivo almeno una settimana prima dell'assemblea generale.

Art. 8

Le assemblee generali straordinarie sono convocate dal comitato direttivo quando lo ritiene necessario o quando un quinto dei membri ne fa richiesta.

Il comitato direttivo

Art. 9

Il comitato direttivo è composto dal/la presidente, dal/la revisore, dal cassiere e da altri membri.

Art. 10

Il/La presidente e il comitato direttivo sono eletti dall'assemblea generale. Il mandato del comitato direttivo è di quattro anni.

Art. 11

Il comitato direttivo tutela gli interessi dell'associazione e svolge le sue attività. Il/La presidente rappresenta l'associazione verso l'esterno.

L'ufficio di revisione

Art. 12

L'ufficio di revisione è formato da due revisori. Essi esaminano la contabilità dell'ASIG, redigono un rapporto e presentano una mozione all'assemblea generale.

Delegati

Art. 13

Il comitato direttivo elegge i delegati che rappresentano l'ASIG nelle due organizzazioni mantello, l'SSISS e l'ASG, secondo l'art. 3.

Finanze

Art. 14

Ad ogni membro viene richiesta una quota partecipativa annuale, il cui importo è stabilito dall'assemblea generale. Sono esentati dall'obbligo di versare i contributi:

- a) Membri onorari,
- b) Membri del comitato direttivo.

Art. 15

Il patrimonio monetario dell'associazione può essere utilizzato per tutti gli scopi dell'associazione previsti dall'art. 2 degli statuti; il comitato direttivo è responsabile del bilancio preventivo, mentre l'assemblea generale è responsabile delle spese straordinarie.

Disposizioni finali

Art. 16

La revisione degli statuti viene effettuata dall'assemblea generale:

- a) Su richiesta del consiglio di amministrazione,
- b) Su richiesta di un quinto dei soci ai sensi dell'art. 8.


Art. 17

Lo scioglimento dell'associazione richiede il consenso di almeno due terzi di tutti i membri. Gli eventuali beni devono essere utilizzati per la formazione continua.

Deliberata alla prima assemblea generale l'8 ottobre 1911. Revisionata dall'assemblea generale il 9 ottobre 1924, 18 maggio 1929, 4 ottobre 1930, 6 ottobre 1951, 12 novembre 1976, 12 novembre 1977, 10 novembre 1995 e 14 novembre 2008. L'attuale nuova versione è stata adottata il 27 ottobre 2018.

Il presidente

Stefan Reusser



L'attuario

Daniel Siegenthaler

